

[di un anno appare contraria allo Statuto, il quale stabilisce all'art. 11 che gli amministratori durino in carica] per un triennio.

Per conseguenza:

- o il nuovo Consiglio sarà nominato senza la limitazione dell'anno;
- oppure in linea preliminare converrà modificare lo Statuto portando da tre a uno la durata in carica degli amministratori.

2°) - Nominata del Collegio Sindacale il quale, nominato il 12 agosto 1950, ha compiuto il triennio.

Con l'occasione, anche allo scopo di limitare le spese (£ 500.000 annue complessive per due Sindaci), si potrebbe modificare lo Statuto art. 18) riducendolo da cinque a tre i componenti del Collegio sindacale.

Si ricorda in proposito che l'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n.° 1966, che disciplina le Società fiduciarie, prescrive che tutti i Sindaci siano iscritti negli albi professionali e almeno due di essi in quelli degli esercenti in materia di economia e commercio o in quello dei ragionieri o in quello dei revisori dei conti.